



# COMUNE DI FILATTIERA

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019

### Art. 1

#### OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari vari, destinati alla refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2018/2019. La fornitura dovrà essere eseguita sotto la precisa osservanza del presente capitolato tenuto conto delle caratteristiche merceologiche dei prodotti dei vari lotti come indicati nell'allegata tabella excell che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'appalto.

L'importo presunto per il suddetto appalto, per l'intero periodo ammonta ad euro 30.100,00 (trentamila/00) al netto dell'iva

L'importo di cui sopra è suddiviso nei seguenti lotti merceologici

Categorie merceologiche	Valore stimato
Lotto 1 generi alimentari e vari	10.000,00
Lotto 2 frutta e verdura	5.400,00
Lotto 3 Carne	7.200,00
Lotto 4 Pasta Fresca	5.000,00
Lotto 5 pane e prodotti da forno	2.500,00

Le imprese interessate, se in possesso dei necessari requisiti, potranno partecipare alla gara per uno, o per tutti i lotti.

Quando è indicata la ditta produttrice o la natura del prodotto si intende che la fornitura deve essere quella non è ammessa la fungibilità del fornitore o del prodotto

### Art. 2

#### QUANTITÀ DELLA FORNITURA

Le derrate alimentari da fornire ed i relativi quantitativi, distinti per lotti, sono indicati nelle sezioni dell'allegato excell

Le quantità da fornire, giornalmente, variano in dipendenza degli utenti del servizio, il cui numero è previsto, mediamente pari a 150.

Tale quantificazione è, tuttavia, del tutto indicativa e potrà essere soggetta a variazione in aumento o in diminuzione.

La ditta aggiudicataria del servizio, pertanto, non potrà vantare diritto ad alcuna compensazione sia nel primo che nel secondo caso.

### ART. 3

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per i settori merceologici oggetto del presente affidamento.

## **ART. 4**

### **AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

1) L'aggiudicazione dei lotti avverrà secondo il criterio offerta economicamente più vantaggiosa.

Ad ogni offerta verrà eseguito il seguente punteggio:

fino ad un massimo di 60 punti per l'offerta economica mediante offerta a prezzi unitari sugli elenchi dei prodotti posti a base di gara,

fino ad un massimo di 40 punti per la qualità delle forniture ed in particolare:

- Fino a 10 punti per la fornitura di prodotti locali (cosiddetti km 0), il concorrente dovrà fornire la documentazione che attesti la disponibilità di aziende produttive in ambito regionale e aree limitrofe di Liguria ed Emilia
- Fino a 15 punti fornitura di prodotti derivanti da agricoltura biologica. Il concorrente dovrà fornire la documentazione che attesti la disponibilità di aziende certificate in tal senso.
- Fino a 15 punti fornitura di carne proveniente da allevamenti siti in Lunigiana. Il concorrente dovrà fornire la documentazione che attesti la disponibilità di aziende locali.

2) Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con apposita decisione della stazione appaltante e sarà immediatamente vincolante per la ditta appaltatrice.

## **ART. 5**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Alla ditta aggiudicataria della fornitura è proibito cedere o subappaltare, senza autorizzazione, totalmente o parzialmente il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto.

## **Art. 6**

### **CONSEGNA DELLE FORNITURE**

Le derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti come da Tabella dietetica fornita dall'ASL, devono essere consegnate, giornalmente secondo le ordinazioni del personale addetto ed in tempo utile per la preparazione dei pasti, presso la mensa scolastica.

I generi alimentari oggetto della fornitura saranno richiesti alla ditta aggiudicataria dal personale addetto; tali generi dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto delle merci.

Il servizio in parola si svolgerà per cinque giorni alla settimana, dal Lunedì al Venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali.

Il servizio stesso sarà sospeso nei periodi di vacanza stabiliti dall'Autorità scolastica e/o in ogni altro periodo comunicato dalla medesima Autorità o dall'Ente appaltante.

Resta inteso che il numero degli utenti e le quantità dei prodotti alimentari giornalieri sarà comunicato dal personale individuato da questa Amministrazione entro le ore 9,30 di ogni mattina, così come pure sarà comunicato, entro il suddetto orario, l'eventuale interruzione del servizio richiesto dall'Autorità scolastica e/o per altri avvenimenti eccezionali.

Le quantità dei prodotti devono essere comprovati da appositi buoni o altri documenti sottoscritti dal personale incaricato.

Dovrà comunque essere garantita la puntualità della consegna onde non creare gravi ripercussioni sui programmi di lavoro degli addetti al servizio di refezione. In caso di ritardi nelle consegne, si applicheranno le penali di cui all'art. 10 del presente capitolato.

In caso che i ritardi nei termini di consegna siano ripetuti e tali da provocare disagi nella preparazione dei pasti, il Comune a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il presente contratto. Qualora il fornitore si trovi nell'impossibilità di fornire il prodotto/merce espressamente richiesta, per temporanea indisponibilità dello stesso, e ne fornisca altro di qualità superiore, il prezzo dovrà rimanere invariato così come risultante in sede di offerta.

Laddove il personale della refezione dovesse, a suo insindacabile giudizio, valutare il prodotto presentato come non conforme al capitolato e/o non di qualità superiore, la merce si intenderà non consegnata, quindi la ditta fornitrice a propria cura e spese dovrà provvedere al ritiro e alla

immediata sostituzione. In questo caso ci si riserva il diritto di applicare la penale di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Ogni rischio o danno durante la consegna, derivante dalle persone incaricate dei trasporti, dagli stessi mezzi di trasporto, dal personale dipendente della ditta o comunque da terzi, rimarranno a carico esclusivamente del fornitore che se le assume, senza nulla pretendere nei confronti dell'ente appaltante.

L'impresa rimane comunque responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione vigente in materia di fornitura alimentare.

#### **ART. 7**

##### **PREZZO DELLA FORNITURA**

I prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria. La consegna è a totale rischio della ditta aggiudicataria, la quale non avrà diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.

Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi unitari, IVA inclusa, dei singoli prodotti.

I prezzi della presente fornitura sono da intendersi invariati per l'intera durata dell'incarico.

#### **ART. 8**

##### **PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture mensili riepilogative distinte per lotto, dopo avere effettuato le verifiche d'uso.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa in caso di contestazioni alla ditta aggiudicataria per le quali sia prevista l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto.

#### **ART. 9**

##### **ACCERTAMENTI SULLA MERCE**

Il Comune si riserva la facoltà di accertare l'esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa della merce mediante perizie ed analisi, al fine di determinare la perfetta corrispondenza della merce stessa a quella richiesta.

Se da un esame sommario, la merce consegnata risultasse di qualità inferiore a quella richiesta, il Comune, per mezzo dei propri addetti, potrà rifiutare la merce e pretenderne la sostituzione e ove ciò non avvenga, procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore oltre all'applicazione della penale prevista dall'articolo 10 comma c).

I costi relativi a quantitativi di merce eventualmente prelevati per il campionamento effettuato dalle Autorità deputate al controllo ufficiale sono a carico del fornitore. Viene inoltre riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento dei danni subiti sia direttamente sia di quelli derivanti dal consumo. Pertanto l'acquirente dovrà essere sollevato da ogni conseguenza derivante dal consumo della merce che viene fornita.

La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare ed assolvere tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modificazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

#### **ART. 10**

##### **PENALITA'**

Ove si verificano inadempimenti della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, potrà essere applicata, previa valutazione dei fatti e della loro gravità, una penale rapportata come segue:

(a) se la consegna è eseguita in ritardo rispetto agli orari concordati ma, nonostante questo, la merce risulti utilizzabile ad insindacabile giudizio dell'ente acquirente per la composizione del menù giornaliero, si potrà applicare una penale fino al 20% dell'importo monetario della fornitura in oggetto;

(b) se la consegna è eseguita in ritardo rispetto agli orari concordati e non risulti utilizzabile per la composizione del menù giornaliero ad insindacabile giudizio dell'ente acquirente, oppure in caso di

mancata consegna della merce, si potrà applicare una penale fino al 100% dell'importo monetario della fornitura richiesta, fermo restando la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art.11.

(c) se la merce consegnata - a giudizio insindacabile dell'accettante o degli organi addetti al controllo ufficiale (es: Azienda Sanitaria.) - non corrisponde ai requisiti merceologici richiesti dal presente capitolato, si potrà applicare una penale fino al 100% dell'importo monetario della fornitura richiesta, fermo restando la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art.11.

(d) se la merce consegnata - a giudizio insindacabile dell'accettante o degli organi di vigilanza dell'Azienda Sanitaria - non corrisponde ai requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente capitolato, si potrà applicare una penale fino al 200% dell'importo monetario della fornitura richiesta, fermo restando la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art.11.

(e) per ogni altro inadempimento contrattuale, il Comune si riserva il diritto di applicare una penale che potrà variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €2.000,00.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione alla Ditta aggiudicataria, trasmessa con lettera raccomandata A.R. .

Alla Ditta aggiudicataria sono concessi 8 (otto) giorni di tempo per fornire una risposta che, se non sarà ritenuta adeguata e pertinente comporterà l'applicazione delle penali stabilite. L'importo delle penali sarà trattenuto sul pagamento del corrispettivo.

## **ART. 11**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi di inadempimento:

(a) sospensione o mancata esecuzione del servizio anche parziale e gravi disservizi nella consegna dei prodotti;

(b) fornitura di prodotti scaduti;

(c) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non risolte dalla ditta neanche in seguito a diffida;

(d) nel caso in cui la fornitura risulti in tutto o in parte di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o comunque non conformi ai requisiti pattuiti.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procederà a contestare per iscritto le violazioni, concedendo al fornitore un termine non superiore a 8 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Valutate le stesse verrà adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.

In ogni caso di risoluzione si procederà ad esperire ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione stessa, fermo restando l'applicazione delle penali.

## **ART. 12**

### **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalla società appaltante - Comune di Filattiera conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo n. 679/2016 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la gara di appalto, la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e ss. del decreto legislativo.

## **ART. 13**

### **REVOCA GARA E RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

1. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

**ART. 14**  
**CONTROVERSIE**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente capitolato fra le parti, queste saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Massa

